

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E
PATROCINI

Indice

Art. 1 - oggetto

Art. 2 - finalità

Art. 3 - definizioni

Art. 4 - materie escluse dall'ambito di applicazione

Art. 5 - soggetti beneficiari

Art. 5 bis – soggetti non beneficiari

Art. 6 - criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini

Art. 7 - richiesta e concessione di contributi

Art. 8- richiesta e concessione di vantaggi economici

Art. 9 - richiesta e concessione del patrocinio

Art. 10 - obblighi dei soggetti beneficiari

Art. 11 - promozione e divulgazione delle forme di sostegno

Art. 12 - rendicontazione

Art. 13-controlli

Art. 14 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

Art. 15 - albo dei beneficiari

Art. 16-norme finali

ART. 1-OGGETTO

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

ART. 2 - FINALITÀ'

- 1. Il Comune di Iglesias, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà (ex art. 118 della Costituzione), favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.
- 2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate
- a) a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio;
- b) a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

ART. 3-DEFINIZIONI

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune di Iglesias ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per l'Amministrazione, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;
- b) vantaggio economico: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **contributo:** l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, disciplinate da specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) contributi e vantaggi economici concessi ad associazioni e soggetti senza scopo di lucro, a sostegno dei grandi eventi storici, identitari e religiosi, individuati dalla Giunta Comunale e/o dal Consiglio comunale;
- d) contributi e sussidi economici agli studenti e alle scuole di ogni ordine e grado per interventi che rientrano nella programmazione annuale dell'attività didattica e dell'offerta formativa;
- e) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale.

ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:
- a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d. lgs. 165/2001;
- b) le libere forme associative, iscritte al relativo Albo comunale;
- c) altri soggetti privati che per notorietà e struttura sociale possedute diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto;
- 2. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

ART. 5 bis SOGGETTI NON BENEFICIARI

1. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali, nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa o le ha svolte negli ultimi tre anni;

2. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini;

ART. 6 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINIO

- 1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:
- a) non in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale:
- b) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine della città di Iglesias e del suo territorio;
- c) assenza di lucro;
- d) realizzazione nel territorio del Comune di Iglesias o, se trattasi di iniziative svolte fuori dal territorio cittadino, le stesse devono rientrare nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio;
- 2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 8 dovrà prevedere i seguenti criteri di valutazione:
- 2.1 Livello di coinvolgimento del territorio
 - a) Numero di cittadini coinvolti;
 - Numero di classi scolastiche coinvolte, numero di minori in età scolastica e prescolastica coinvolti.
- 2.2 Grado di rilevanza territoriale
 - a) Valorizzazione di spazi e luoghi significativi della Città
 - b) Valorizzazione di spazi e luoghi legati al rapporto fra la Città e le miniere.
- 2.3 Coerenza con le linee programmatiche della Amministrazione
- 2.4 Quantità e qualità delle attività programmate
- a) Numero e durata delle iniziative di maggiore importanza e di rilevante attrazione
- b) Qualità e richiamo delle iniziative, con particolare riferimento al pregio artistico, scientifico, culturale e divulgativo delle presenze e dei contributi previsti
- c) Originalità e innovazione delle attività programmate

- d) Successo e reputazione delle programmazioni precedenti
- 2.5 Piano finanziario
- a) Promozione del volontariato e autofinanziamento, anche mediante sponsorizzazioni e bigliettazione
- b) Programmazione di eventi di rilevante attrazione e partecipazione gratuita
- 3. In deroga al comma 1 lettera c), l'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio e i vantaggi economici di cui al presente Regolamento, per iniziative aventi scopo di lucro esclusivamente quando ricorre uno dei seguenti casi:
- a) quando gli utili sono devoluti in beneficienza, con l'indicazione esatta delle quote destinate in beneficienza, dei soggetti beneficiari e dell'impegno a presentare certificazione dell'avvenuto versamento;
- b) a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere l'immagine e il prestigio della città di Iglesias a condizione che, contestualmente alla richiesta, venga presentata relazione illustrativa della attività da svolgere e, a consuntivo, apposita relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale.
- 4. I contributi possono essere concessi esclusivamente per attività senza scopo di lucro.

ART. 7 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

- 1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.
- 2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso appositi bandi che fissano modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo per l'anno successivo, con indicazione del preventivo dell'iniziativa.
- 3. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, per iniziative di particolare rilievo, prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente. L'atto di concessione deve evidenziare, in ogni caso, il rispetto di quanto specificato al successivo comma 6.
- 4. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del contributo sono determinate dalla disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
- 5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è

ritenuta inammissibile.

- 6. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Dirigente competente o, nei casi dubbi, indicato dalla Giunta stessa. La proposta deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:
- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.
- 7. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo e non può comunque essere superiore al 80% dell'ammontare delle spese suddette. Tale percentuale può essere derogata fino al 100% della somma per cifre non superiori ai 2.000 euro.

ART. 8 - RICHIESTA E CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

- 1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Iglesias, secondo le modalità ivi indicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
- 2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 3. Il vantaggio economico è concesso con determinazione dirigenziale, su istruttoria e proposta motivata dei responsabile di procedimento competente. La determinazione dirigenziale deve evidenziare:
- a) la sussistenza dei presupposti fissati dal presente regolamento;
- b) espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;
- c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

4. Il Presidente del Consiglio comunale, per finalità attinenti al suo ruolo istituzionale, può concedere l'utilizzo delle sale riunioni facenti parte del patrimonio immobiliare dell'Ente.

ART. 9 - RICHIESTA E CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- 1. Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Iglesias, secondo le modalità ivi indicate, almeno venti giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo, si applicano le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui al precedente art. 8.
- 2. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1, esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.
- 3. Le modalità di gestione dell'istruttoria per la concessione del patrocinio sono determinate dalla specifica disciplina procedimentale approvata dalla Giunta comunale.
- 4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
- 5. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
- 6. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio e contributo e/o vantaggio economico, si applicano le disposizione dettate dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.
- 7. Il Presidente del Consiglio comunale, per finalità attinenti al suo ruolo istituzionale, può concedere il patrocinio, con la formula "con il patrocinio del Presidente del Consiglio comunale di Iglesias". Eventuali oneri finanziari connessi al patrocinio possono essere impegnati esclusivamente sull'apposito fondo assegnato in dotazione al Presidente ai sensi del Regolamento del Consiglio comunale.

ART. 10-OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI

- 1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.
- 2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il

richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

- 3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:
- a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b) qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale, lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- c) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- d) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.
- 4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dai mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.
- 5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa in vigore.
- 6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero altresì dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 11 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE FORME DI SOSTEGNO

- 1. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Iglesias" oppure "con il contributo del Comune di Iglesias".
- 2. Il materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune di Iglesias.

3. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma e/o marchio del Comune di Iglesias limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

ART. 12 - RENDICONTAZIONE

- 1. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la rendicontazione dell'iniziativa, utilizzando esclusivamente i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Iglesias, corredata dalla documentazione giustificativa ivi indicata ed in particolare è tenuto a presentare:
- A) in caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
- aa) la relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale. Qualora la relazione non pervenga entro il termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 2 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il dirigente che ha curato l'istruttoria provvede a comunicare tempestivamente tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
- ab) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
- B) in caso di vantaggio economico, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:
- ba) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- bb) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi 5 anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento. Il Dirigente competente cura la tempestiva comunicazione di tale circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai Dirigenti dell'Ente.
- C) in caso di contributo, entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività:
- ca) relazione illustrativa dell'attività svolta;
- cb) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa

documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo. La mancata presentazione della documentazione entro il termine indicato comporta la decadenza dal contributo e l'esclusione dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio di cui al presente regolamento per i successivi 5 anni. E' fatto obbligo al dirigente competente di comunicare detta circostanza al Sindaco/Assessore, nonché ai dirigenti dell'Ente.

- 2. Sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario, il contributo è liquidato nel limite previsto dalla delibera di concessione e avuto riguardo ai limiti fissati dal precedente art. 8, comma 7. In caso di realizzazione parziale dell'iniziativa o di riduzione della spesa preventivata, il contributo è liquidato in proporzione.
- 3. Qualora il Comune di Iglesias risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

ART. 13-CONTROLLI

- 1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del DPR 445/2000, sia nel corso dell'iniziativa.
- 2. Qualora il Patrocinio, lo stemma del Comune di Iglesias, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

ART. 14 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

1. Sono a carico del Dirigente competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

ART. 15 -ALBO DEI BENEFICIARI

- 1. Al fine di assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle forme di sostegno concesse dal Comune, l'Amministrazione provvede alla pubblicazione annuale dell'Albo dei beneficiari ai sensi delle vigenti disposizioni, entro il mese di giugno dell'anno successivo.
- 2. I benefici economici sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del valore economico, individuato secondo le norme del presente regolamento.
- 3. L'Albo dei beneficiari e i relativi valori economici sono resi pubblici con l'inserimento sul sito istituzionale Comunale per la libera visione e presa d'atto.

ART. 16-NORME FINALI

1. Dalla entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: - il "Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici ad enti" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 15/04/1994.